

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo recante:
«Attuazione della direttiva 2006/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 giugno 2006, che modifica le
direttive del Consiglio 78/660/CEE,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società, 83/349/CEE, relativa ai conti
consolidati, 86/635/CEE, relativa ai
conti annuali e ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari e
91/674/CEE, relativa ai conti annuali e
ai conti consolidati delle imprese di
assicurazione»**

(Atto del Governo n. 19)

Settembre 2008
n. 14



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>6</i>
<i>Articoli 3 e 4</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>9</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo interviene al fine di rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni della direttiva comunitaria 2006/46/CE in materia di conti annuali di taluni tipi di società e conti consolidati delle banche ed istituti finanziari nonché delle imprese di assicurazione.

Il disegno di legge in argomento è corredato di una relazione tecnica che non evidenzia nuovi o maggiori oneri ascrivibili alle modifiche legislative proposte, essendo queste ultime riconducibili esclusivamente a variazioni normative prive di risvolti di natura finanziaria.

La RT pertanto non offre elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari che le disposizioni in argomento potrebbero implicare.

L'analisi che segue, parallelamente all'evidenziazione delle più salienti modifiche nella disciplina vigente, focalizzerà alcuni elementi della nuova disciplina recepita che potrebbero generare riflessi di natura finanziaria.

Articolo 1

L'**articolo 1** del decreto legislativo in parola apporta variazioni il titolo V del libro V del codice civile; in particolare vengono modificati l'articolo 2427, relativo al contenuto della nota integrativa, e l'articolo 2435-*bis*, relativo al bilancio in forma abbreviata.

In sintesi la nota integrativa, di cui al citato articolo 2427c.c., si arricchisce¹ delle informazioni sulle operazioni con “parti correlate”² nonché sugli accordi “fuori bilancio”³; la finalità è quella di avvicinare maggiormente, in termini valutativi, le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali.

Nel caso delle informazioni sulle parti correlate l'obbligo di divulgazione vi è qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato⁴.

In tal caso sarà necessario che la nota integrativa evidenzi gli importi, la natura del rapporto e altre informazioni utili a rendere più semplice la comprensione del bilancio della società.

Per quanto concerne invece gli accordi fuori bilancio ci si riferisce alle relazioni non risultanti in bilancio la cui conclusione

¹ In ottemperanza all'articolo 1, paragrafo 6, punti 7-*bis* e 7-*ter* della direttiva 2006/46/CE.

² Per la nozione di “parte correlata” si fa riferimento ai principi contabili internazionali, ossia allo IAS 24, par.9; in sostanza si fa riferimento alle operazioni, tra imprese controllate e collegate, che la società può avere con i propri *manager*, loro familiari o aziende ad essi riconducibili.

³ Con tale espressione ci si riferisce ad accordi, atti ed operazioni anche collegate tra loro, che non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi e/o benefici e la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

⁴ Per “normali condizioni di mercato” si considerano non solo quelle attinenti al “prezzo”, ma anche alle motivazioni che hanno indotto a realizzare l'operazione con parti correlate anziché con terzi estranei.

porti, ad esempio, alla creazione o all'uso di una o più società veicolo⁵ (SPE-*Special Purpose Entities*) e di attività *off-shore*⁶ destinate a perseguire obiettivi economici, legali, fiscali o contabili, la cui entità rappresenti rischi o benefici significativi⁷.

Per quanto concerne invece le modifiche all'articolo 2435-*bis* del codice civile, relativo al bilancio in forma abbreviata, la direttiva prevede un incremento dei limiti che ne consentono l'adozione; in particolare gli attuali ricavi passano da 7,3 mln di euro ad 8,8 mln di euro, mentre il totale dell'attivo passa da 3,65 mln di euro a 4,4 mln di euro.

Tali valori non debbono essere superati nel primo esercizio di costituzione della società o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata è previsto che l'informativa relativa alle operazioni suddette (parti correlate e fuori bilancio) possa esser limitata alla natura ed all'obiettivo economico di detti rapporti.

La RT evidenzia che le disposizioni analizzate apportano modifiche al diritto societario e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵ Con tale dizione ci si riferisce all'uso di una società veicolo che acquista le attività oggetto di cessione, a fronte delle quali emette titoli negoziabili sul mercato. Quale esempio di tali aziende possiamo rammentare quelle che hanno partecipato alla cartolarizzazione dei beni privatizzati da parte dello Stato.

⁶ Operazioni finanziarie realizzate fuori dal paese di residenza, al fine di ottenere vantaggi di natura economico-fiscale.

⁷ I paragrafi da 26 a 30 degli IAS evidenziano che l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni effettuate in precedenza.

Al riguardo, pur concordando sulla circostanza che le modifiche illustrate non sono, di per sé ed in forma diretta, in grado di generare variazioni di natura finanziaria, occorre evidenziare alcuni aspetti che possono risultare rilevanti sia pure indirettamente per la finanza pubblica.

L'obbligo di informativa recato dalla nota integrativa (che si rammenta essere una delle parti del bilancio societario obbligatoriamente previste dal codice civile) permette di evidenziare con maggiore trasparenza aspetti legati sia alla corretta valutazione di una società, sia alla fornitura di una più chiara quantificazione dei reali rapporti di natura commerciale, finanziaria e patrimoniale che possono intercorrere nell'ambito dell'attività delle aziende e dei gruppi aziendali.

In particolare, quindi, la evidenziazione e quantificazione dei rapporti con parti correlate nonché delle operazioni fuori bilancio può offrire agli *stakeholders*⁸ e, nello specifico, all'amministrazione fiscale la reale consistenza della capacità contributiva e del gruppo nella sua interezza e delle singole società che ne fanno parte o che intrattengono con esso rapporti di natura patrimoniale-finanziaria.

Tale aspetto induce pertanto a ritenere che le maggiori informazioni di tipo economico, patrimoniale e finanziario che si potranno trarre dall'approfondito contenuto delle note integrative, potrebbero essere proficuamente utilizzate dall'amministrazione finanziaria per verificare la reale posizione fiscale dei soggetti interessati dalla normativa in discorso; pertanto, ad una prima analisi

⁸ Si intendono tutti coloro che hanno interesse alla conoscenza del reale andamento e consistenza delle aziende.

ci si dovrebbe attendere che tale normativa possa consentire di recuperare gettito (sia in termini di imposte dirette ed indirette che di IRAP) e che ciò sia possibile non solo per le situazioni a venire, ma anche per quelle pregresse (almeno fino ai periodi che sulla base della normativa possono esser riconsiderati a fini fiscali).

A supporto di ciò va considerato che la recente normativa introdotta dalla LF per il 2008⁹ in tema di base imponibile a fini IRAP ha fatto assumere particolare rilievo fiscale alle valutazioni contenute nei bilanci civilistici, i quali divengono, per la quantificazione dell'imposta in argomento, la base di calcolo del valore della produzione netta.

Con riferimento a ciò pertanto la nuova normativa sembra poter esser foriera di maggior gettito dovuto alla capacità indiretta di valutare più adeguatamente il valore e gli scambi delle singole aziende e del gruppo.

Tali effetti non sono considerati dalla RT, così come l'eventualità che gli eventuali accordi, ora emergenti attraverso la nota integrativa, possano essere assunti come ulteriori elementi di riferimento per gli studi di settore di soggetti che possano intrattenere legami e rapporti con gruppi aziendali e dalle cui note integrative risultino quantificati valori e consistenze.

Sempre con riferimento a tali aspetti occorre sottolineare l'importanza finanziaria legata all'emersione di eventuali attività *off-shore*, che spesso vengono utilizzate per ottenere benefici di natura fiscale, così come operazioni commerciali con soggetti correlati che,

⁹ Vedi articolo 1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

se fossero stati indipendenti, probabilmente non sarebbero stati posti in essere.

Queste considerazioni nel loro insieme, se da un lato fanno ipotizzare un maggior recupero di gettito, dall'altro prefigurano un più approfondito e puntuale esame dei bilanci non solo fiscali, ma anche civilistici da parte degli organi preposti al controllo ed all'accertamento fiscale (Amministrazione finanziaria, Guardia di finanza), con conseguenti eventuali aggravii dei costi di natura amministrativa dovuti all'elevato grado di professionalità richiesto nella lettura ed interpretazione dei dati di bilancio di aziende complesse e costituenti gruppi aziendali.

Un altro aspetto non valutato in RT riguarda i maggiori costi di natura amministrativa che le società potrebbero incontrare nel definire con maggior trasparenza e correttezza contabile i rapporti finora non evidenziati in bilancio e con le parti correlate; va da sé che se tali oneri fossero di un certo rilievo (attesa la forte componente professionale e specialistica richiesta per la valutazione), essi potrebbero incidere negativamente sui risultati economici di gruppo per effetto dell'aumento delle componenti negative di bilancio, con conseguente eventuale diminuzione di gettito.

Articolo 2

Per quanto concerne **l'articolo 2**, che modifica diversi articoli del decreto legislativo 127/1991 (di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti

annuali e consolidati), si ha un incremento dei limiti quantitativi per la nascita dell'obbligo di compilazione del bilancio consolidato; per esso i ricavi passano da 29,2 mln di euro a 35 mln di euro, mentre il totale dell'attivo degli stati patrimoniali passa da 14,6 mln di euro a 17,5 mln di euro.

Inoltre per la definizione di strumento finanziario, *fair value* e parte correlata, rinvia ai principi contabili internazionali adottati dalla UE con sostituzione della norma contenuta nell'articolo 2427-bis, ultimo comma, che pertanto viene abrogato.

La RT, anche in tal caso, non considera la norma come potenzialmente produttiva di variazioni finanziarie.

Al riguardo si rileva che la modifica dei limiti per la compilazione dei bilanci consolidati potrebbe generare variazioni di natura finanziaria (probabilmente di segno e consistenza di difficile valutazione vista la complessità dei rapporti tra aziende facenti parte di gruppi di imprese) che dovrebbero esser adeguatamente valutate al fine di escludere modifiche di gettito. Nello specifico, infatti, potrebbero verificarsi spostamenti nella titolarità delle attività tra parti correlate e degli accordi fuori bilancio, facendo slittare l'obbligo di informativa (nella nota integrativa) dal soggetto obbligato alla redazione del bilancio consolidato al soggetto ora escluso per motivi di non superamento dei limiti in discorso. E' evidente che così facendo la sostanza dei rapporti all'interno del gruppo rimarrebbe comunque immodificata, ma potrebbe non emergere nella sua reale consistenza per difetto di informazione, con ciò rendendo meno

visibile la reale capacità contributiva dei soggetti interessati, nonché la valutazione del grado di rischio delle attività svolte.

Ciò è ancora più evidente se si considera che, escludendo il consolidato per alcune aziende, si potrebbe rendere meno stringente l'obbligo delle maggiori informazioni da indicare nelle note integrative così come sopra analizzato.

Articoli 3 e 4

Gli **articoli 3 e 4** riconducono le precedenti modifiche normative, ed in particolare gli obblighi di evidenziazione nella nota integrativa dei rapporti con le parti correlate e degli accordi fuori bilancio, anche ai conti annuali ed ai conti consolidati rispettivamente delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione.

La RT non ascrive variazioni finanziarie, atteso che le norme implicano esclusivamente obblighi informativi aggiuntivi per le società.

Al riguardo, nel riproporre le problematiche sopra esposte, occorre aggiungere che nei settori bancario ed assicurativo acquistano particolare rilievo, in campo sia civilistico che fiscale, le operazioni con parti correlate ed accordi fuori bilancio.

Basti pensare che la delicatezza di tali accordi (ad es. operazioni con parti correlate sia quando imprese non finanziarie diventano

azioniste di banche ed assicurazioni sia quando queste ultime divengono azioniste di imprese produttive) ha reso necessari interventi di regolazione attualmente allo studio da parte della CONSOB e del CICR per disciplinare il mercato bancario, indicando alcune soglie quantitative per definire la rilevanza delle operazioni da rendere pubbliche e da sottoporre ad una particolare procedura¹⁰.

In tale ambito il recepimento della direttiva in esame, oltre a contribuire a rendere più chiari, trasparenti e pubblici i legami aziendali, non potrà che esplicitare i suoi effetti anche in ambito fiscale, dove si potrebbero registrare variazioni di gettito quale risultanza di una lettura più attenta dei legami e, indirettamente, della reale capacità contributiva delle società legate da rapporti con parti collegate e fuori bilancio.

Per contro la natura complessa di tale attività di analisi dei bilanci delle società facenti parte dei settori bancario ed assicurativo induce a ritenere verosimile l'ipotesi di aumento degli oneri per l'attività amministrativa di verifica, accertamento e controllo, espletata dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 5

A chiusura del provvedimento **l'articolo 5** sostituisce il vigente articolo 123-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle

¹⁰ Sul punto la stampa specialistica ha evidenziato che il modello bancario italiano è fortemente permeato da conflitti di interesse e in una recente intervista (Vedi Il sole 24ore del 9 agosto 2008- Geronzi e schema Mediobanca – di R. Sabbatini) il presidente di Mediobanca ha segnalato circa 1.200 parti correlate, che rappresentano quasi il 27% del suo attivo ed il 20% dei suoi ricavi lordi (Vedi Il sole 24ore del 20 luglio 2008 – Svolta Consob sulle operazioni con parti correlate – di R. Sabbatini).

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), concernente la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

In esso si prevedono una serie di informazioni dettagliate che devono emergere dalla relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati; in particolare vengono ampliate le informazioni relative al sistema di *corporate governance*¹¹ ed agli assetti proprietari¹².

La relazione deve inoltre specificare se la società applica disposizioni diverse da quelle previste nel diritto nazionale.

L'insieme delle informazioni è finalizzato a fornire chiarimenti in merito ai sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.

La RT anche in tal caso evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, anche per tale disposizione si ribadiscono le osservazioni formulate sui precedenti articoli.

¹¹ Con tale espressione ci si riferisce al sistema di direzione e controllo di un organismo, cioè all'insieme delle istituzioni e regole, giuridiche e tecniche, finalizzate alla realizzazione del governo efficace, efficiente e corretto dell'azienda (comprendendo anche il codice di comportamento in materia di governo societario).

¹² Ci si riferisce alla struttura del capitale sociale, alla tipologia e natura dei soci, agli intrecci azionari dell'azienda con sue consociate, alla presenza ed individuazione di soci che detengono la maggioranza del capitale sociale.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>